

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 468

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 maggio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D294/12

Roma, 4 maggio 2012


Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 12 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

L'obiettivo prioritario della Direttiva è l'armonizzazione dei regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività e l'eliminazione degli ostacoli alla prestazione nel mercato interno, che impedisce ai prestatori di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Per il raggiungimento dell'obiettivo la Direttiva prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento dell'attività, la creazione di una rete di assistenza reciproca per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi e quindi l'istituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati.

Questo ha richiesto che le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle territoriali, verificassero i requisiti e le procedure al fine di eliminare tutto ciò che non risultasse conforme ai principi e ai criteri della Direttiva, al fine di raggiungere il conseguimento degli obiettivi previsti: semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, nonché salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Ogni amministrazione è stata, pertanto, chiamata ad effettuare la valutazione della conformità delle autorizzazioni e dei requisiti alle norme ed alla giurisprudenza comunitaria e ad operare le proprie scelte in relazione alle diverse attività di servizio.

Alle operazioni di *screening* (finalizzate ad evidenziare i requisiti vietati e quelli da sottoporre a verifica di compatibilità) è seguita la seconda fase del lavoro, quella decisionale, che ha previsto l'individuazione delle tipologie di autorizzazione che, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva, possono essere sostituite dalle dichiarazioni di inizio di attività e quindi da procedure semplificate e dei requisiti che, ai sensi degli artt. 14 e 15, sono stati ritenuti vietati o non conformi.

Con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, peraltro, sono state effettuate precise scelte volte a favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi di competenza.

Passato ormai quasi un biennio dall'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59 è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo, al fine di garantire la prosecuzione di una puntuale applicazione di quanto disciplinato nella direttiva 2006/123/CE alla luce di quanto emerso in questo periodo dall'applicazione pratica di tale disciplina.

Il provvedimento che si propone è motivato in primo luogo dalla necessità di introdurre in tale decreto gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.

Infatti, successivamente alla definizione del decreto legislativo n. 59 del 2010, che aveva largamente fatto ricorso alla dichiarazione di inizio di attività, così come definita dall'articolo 19 della legge 241 del 1990, il predetto articolo 19 è stato modificato dall'articolo 49 del



decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 4, comma 1, n. 14 dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dall'art. 2, comma 1-quinquies, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, dall'art. 5, comma 2, lettera b) e lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché, da ultimo, dall'articolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Con l'occasione inoltre, oltre a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010, si provvede sulla base della prima esperienza applicativa dello stesso e di un approfondimento per i singoli settori, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, derivante da una più completa e corretta applicazione alle stesse delle disposizioni della direttiva e dei criteri di delega per il suo recepimento.

Il provvedimento, pertanto, pur non introducendo innovazioni di impatto particolarmente rilevante, e limitandosi anzi per molti aspetti ad un'attività di coordinamento ed aggiornamento legislativo utile a chiarire il quadro normativo vigente, si inquadra positivamente nella più recente azione del Governo in tema di liberalizzazioni e semplificazioni e, traducendone i principi generali in una prima serie di ulteriori interventi definiti e di immediata applicazione, può offrire un contributo significativo alla più complessiva sburocratizzazione indispensabile per favorire il necessario recupero di competitività dell'economia nazionale.

La direttiva "servizi" è infatti una delle misure più rilevanti per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell'Unione europea, in quanto consente di superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri. Poiché i servizi rappresentano un settore chiave per la competitività a livello mondiale e la crescita occupazionale dell'UE, la direttiva ed i suoi provvedimenti nazionali di attuazione, quale quello qui in esame, contribuiscono in maniera determinante al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.

Poiché il decreto legislativo n. 59 del 2010 è stato emanato sulla base della delega legislativa di cui all'articolo 1, all'allegato B, agli articoli 2, 3 e 4 e all'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - <<Legge comunitaria 2008>>, il presente decreto legislativo correttivo può essere adottato sulla base della specifica delega di cui all'articolo 1, comma 5, della medesima legge n. 88 del 2009, secondo cui entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in base alla delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge n. 88 del 2009.

Il provvedimento è costituito da 21 articoli.

Art. 1 (Modifiche all'articolo 8, relativo alle definizioni e all'articolo 10, relativo alla libertà di accesso ed esercizio)

L'articolo 1 del presente schema, reca modifiche all'articolo 8, definizioni e all'articolo 10, libertà di accesso ed esercizio. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle

modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.

Art. 2 (Modificazioni all'articolo 17, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, e all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande)

L'articolo 2, comma 1, interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010 per aggiornare i riferimenti all'istituto della SCIA previsti dall'articolo 19 della legge 241 del 1990, estendendone l'uso a tutti i casi in cui il medesimo decreto legislativo non abbia mantenuto regimi autorizzatori e, nel contempo, precisando che a tali regimi autorizzatori si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della medesima legge 241. In merito alla modifica all'articolo 17, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, poiché il riferimento all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 (DIA differita) non è più pertinente a seguito delle modifiche intervenute relativamente all'articolo 19 della L. 241/90 e la segnalazione certificata di inizio attività ha preso il posto della dichiarazione di inizio attività, si prevede che il regime generale delle autorizzazioni, nei casi di sopravvivenza dei regimi autorizzatori, e se non diversamente previsto, sia quello dell'articolo 20 della medesima legge n. 241/90, relativo al silenzio assenso. Si fa presente, inoltre che all'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 59/2010 si afferma espressamente che non costituisce regime autorizzatorio la SCIA e che la norma, nella precedente formulazione, stabiliva che il regime autorizzatorio fosse quello della DIA differita, ormai inesistente.

Si segnalano le ulteriori modifiche apportate al citato articolo 19 dall'articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2012.

Il comma 2 del medesimo articolo 2 contiene modifiche all'articolo 64, concernente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Anche in questo caso si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto per le attività di somministrazione delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.

Si segnala che con l'articolo 41 del decreto legge n. 5 del 2012 si è provveduto a semplificare lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o eventi locali straordinari, spesso svolta anche da associazioni di promozione locale, chiarendo che anche in tal caso è sufficiente la SCIA e non è richiesta autorizzazione espressa, né sono richiesti i requisiti normalmente previsti a carico del titolare o del preposto ai fini dell'esercizio normale professionale a tempo indeterminato o stagionale di tale attività.

Art. 3 (Modificazioni all'articolo 65, relativo agli esercizi di vicinato)

L'articolo 3 del presente schema, reca modifiche all'articolo 65, concernente gli esercizi di vicinato, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 4 (Modificazioni all'articolo 66, relativo agli spacci interni)

L'articolo 4 del presente schema, reca modifiche all'articolo 66, concernente gli spacci interni, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con



l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 5 (Modificazioni all'articolo 67, relativo agli apparecchi automatici)

L'articolo 5 del presente schema, reca modifiche all'articolo 67, concernente gli apparecchi automatici, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 6 (Modificazioni all'articolo 68, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

L'articolo 6 del presente schema, reca modifiche all'articolo 68, concernente la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 7 (Modificazioni all'articolo 69, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori)

L'articolo 7 del presente schema, reca le modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, **provvedendo anche in questo caso dell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA)** e aggiungendo il comma **5-bis**.

Con l'articolo 69 è stata separatamente regolamentata l'attività delle Vendite al dettaglio presso il domicilio dei consumatori e l'attività dell'INCARICATO ALLA VENDITA DIRETTA A DOMICILIO, figura che aveva trovato la propria definitiva tipizzazione nella legge 17 agosto 2005, n. 173, intervenuta a razionalizzare il quadro sino a tale momento fornito dalla Legislazione sul Commercio (cfr. articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998) e dalla specifica normativa in materia tributaria (cfr. articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e previdenziale (cfr. articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269), nonché da una nutrita ed omogenea prassi in materia fiscale, previdenziale e lavoristica.

Già in sede di rilascio dei prescritti pareri parlamentari, la Commissione XIV della Camera, in data 10 marzo 2010, nelle proprie osservazioni condizionate al Governo, aveva evidenziato *«l'opportunità, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia»*.

L'articolo 3 della legge n. 173 del 2005 stabilisce che l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere svolta con o senza vincolo di subordinazione e, qualora sia svolta in autonomia, il suo esercizio può essere anzitutto oggetto di un contratto di agenzia.

La previsione normativa lascia dunque intendere che l'attività di incaricato alla vendita a domicilio può essere svolta, in regime di autonomia, anche al di fuori di un contratto di agenzia, in maniera abituale o occasionale in forza di un semplice incarico *“da una o più imprese”*.

Ne consegue che l'incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume, pertanto, nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o raggiungimento di risultati di vendita (cfr. Interpello 16/2007 dell'11 maggio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Il comma 4, dell'articolo 3, della legge n. 173 del 2005, qualifica come occasionale l'attività resa dall'incaricato, senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

Ne consegue che fino al raggiungimento di un reddito annuo pari a 5.000 euro, gli incaricati non sono da considerarsi soggetti passivi IVA.

Pertanto, l'attività degli incaricati in questione è da intendersi abituale e, quindi, rilevante ai fini IVA, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al comma 6 dell'articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, superiore a 5.000 euro (cfr. risoluzione 18/E del 27 gennaio 2007 della Agenzia delle Entrate).

La risultante formulazione del comma 5 dell'articolo 69, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che pur esclude per la figura dell'incaricato alle vendite (occasionale o abituale) la necessità della Dia e richiama esclusivamente la presenza dei requisiti di onorabilità, l'obbligo di comunicazione dei nominativi alla Autorità di Pubblica Sicurezza e il rilascio del tesserino di riconoscimento, a differenza di quanto invece previsto per gli Agenti di commercio, **troverebbe pertanto un ulteriore chiarimento nel successivo comma 5-bis, introdotto dal presente provvedimento.**

Al fine, quindi, di consolidare le indicazioni contenute nella Risoluzione 18/E del 27.1.2006 della Agenzia delle Entrate e nella risposta a Interpello 16/2007 dell'11 maggio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di elementi discriminanti fra lo svolgimento di Attività di incaricato alle vendite abituale rispetto a quella di Agente di commercio, all'articolo 69, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5-bis.

Art. 8 (Modificazioni all'articolo 71, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

L'articolo 8 del presente schema modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, che stabilisce i requisiti d'accesso e di esercizio delle attività commerciali, **nonché gli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.**

Con riferimento ai **requisiti morali**, sono state introdotte alcune integrazioni e modificazioni per meglio chiarire il contenuto delle disposizioni, al fine di evitare possibili interpretazioni non corrette.

In particolare al comma 1, lettera f), dell'articolo 71 sono eliminate le parole "non detentive" in caso di misure di sicurezza (peraltro non contenute nel soppresso articolo 5 del d.lgs. 114 del 1998), in quanto, in tal modo si rendono impeditive solo le misure di sicurezza personali (detentive e non).

Al comma 2, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, nel testo oggi vigente, tra le cause ostative all'esercizio dell'attività di somministrazione, ovvero tra le cause del venir meno dei requisiti di onorabilità, sono annoverate le infrazioni alle norme sui giochi.

Queste, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 71, comma 2, sono in tal modo considerate dei reati ostativi che comportano la perdita dei requisiti morali ancor prima della intervenuta reiterazione prevista dal comma 10 dell'articolo 110 del TULPS.

Questa indicazione ha generato non poche perplessità, in quanto le infrazioni alle norme sui giochi sembrerebbero riferite alle violazioni amministrative in materia di installazione o gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.

Va sottolineato, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULPS, per detta violazione è prevista l'adozione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio per un periodo da uno a trenta giorni, in quanto le infrazioni alle norme sui giochi non sono considerate reati ostativi, ma dei semplici illeciti amministrativi, per i quali sono previste prima la sospensione della licenza e solo in caso di reiterazione della violazioni la revoca della stessa.



Il citato articolo del TULPS infatti recita: “*Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente..*”.

Inoltre, come precisato dal Ministero dell'Interno con parere n. 557/PAS.7206.12000A(17)4 del 19.6.2009, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa individuata al comma 9 dell'articolo 110 del TULPS non consente l'applicazione della sanzione aggiuntiva indicata al comma 10 (ovvero sospensione e revoca).

Da quanto sopra esposto consegue che il requisito ostativo delle “*infrazioni alle norme sui giochi*”, espressamente previsto dal citato articolo 71, non caratterizzandosi come reato in senso proprio, può determinare la revoca esclusivamente in caso di reiterazione dell'illecito così come previsto dall'articolo 110, comma 10, del TULPS.

Di conseguenza se si riconoscesse rilievo a tali illeciti, sorgerebbero due tipi di difficoltà:

- a carico dell'ente autorizzatore, quella di individuare l'esistenza di queste infrazioni, dato che non esiste una banca dati che le raccolga (diversamente dalle sentenze passate in giudicato per i reati che sono ascritte nel certificato del casellario giudiziario)
- a carico del cittadino, quella della perdita del requisito morale per l'esercizio della somministrazione a causa di un semplice illecito amministrativo

La dicitura “*per infrazione alle norme sui giochi*” è stata quindi cancellata dal comma 2 dell'articolo 71.

Quanto alle modifiche al comma 3, dell'articolo 71, va sottolineato che l'ipotesi di estinzione della causa ostativa faceva espresso riferimento solo al divieto di esercizio dell'attività stabilito dal comma 1: pertanto se la causa ostativa all'esercizio dell'attività di somministrazione era determinata da un reato contemplato dal comma 2 dell'art. 71, questa necessitava di un provvedimento formale di riabilitazione. Di conseguenza è stato inserito anche il riferimento al comma 2 .

Al riguardo si fa presente che la scelta di suddividere in due diversi commi i reati ostativi per ambedue le attività in questione, da quelli riferibili alla sola attività di somministrazione, è collegata non alla diversa gravità dei reati (che potrebbe al limite giustificare una diversa durata nel tempo degli effetti ostativi), bensì esclusivamente alla specificità dei reati di cui al comma 2 rispetto alle problematiche proprie dell'attività di somministrazione.

Risulterebbe, comunque, non rispondente a criteri di equità applicare la previsione di cui al comma 3 soltanto al verificarsi delle condizioni ostative elencate al comma 1.

In tal caso, infatti, si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione.

Considerato, poi, che le condizioni ostative di cui al comma 2 dell'art.71 sono aggiuntive rispetto alle fattispecie elencate al comma 1, considerarle a carattere permanente non risponderebbe alla ratio della disposizione nel suo complesso, né ai criteri della delega esercitata con il predetto decreto legislativo, che non avrebbero consentito di aggravare in tal modo i requisiti di accesso all'attività di somministrazione, rispetto a quelli precedentemente vigenti.

Al comma 5, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, il possesso dei requisiti, in capo al legale rappresentante o ad altra persona preposta all'attività commerciale, era riferito ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'art. 71: è stato di conseguenza inserito anche il riferimento al possesso dei requisiti di cui al comma 2. Con l'occasione, in relazione all'introduzione della possibilità di ricorrere ad un preposto anche per le imprese individuali al fine della dimostrazione dei requisiti professionali, è stato esplicitato che i requisiti morali devono essere anche in tal caso posseduti sia dal titolare che dal preposto.



Con riferimento ai **requisiti professionali** sono state inserite le seguenti modifiche volte a facilitare il conseguimento e la dimostrazione di tali requisiti per i nuovi soggetti che intendono esercitare le attività d'impresa interessate.

L'alinea del comma 6 è stato modificato eliminando l'estensione dei requisiti professionali alle attività esercitate nei confronti di una cerchia ristretta di persone, dove possono essere individuate altre garanzie di professionalità dalle stesse persone interessate, e chiarendo che la necessità di requisiti professionali è riferita alle sole attività finalizzate all'alimentazione umana e che i requisiti professionali non sono quindi richiesti, ad esempio, per la vendita di mangimi per animali. Con ulteriore modifica al medesimo alinea del comma 6 la normativa vigente è modificata anche per restringere la prescrizione dei requisiti professionali per il commercio dei prodotti alimentari alla sola vendita al dettaglio, così come poi meglio precisato nell'articolo relativo alla vendita all'ingrosso di prodotti alimentari.

La lettera b), del comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è stata modificata con l'aggiunta del riconoscimento dei requisiti professionali anche in capo all'esercente in proprio, riferimento già presente nel decreto legislativo n. 114 del 1998, al fine di rendere esplicito che al titolare o rappresentante legale dell'impresa del settore alimentare che voglia riattivare la propria attività o attivarne una nuova sia riconosciuto il requisito professionale a pari condizioni con il proprio dipendente qualificato.

Con l'ulteriore aggiunta del comma 6-bis è stata confermata la possibilità, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, di indicare un soggetto delegato o preposto all'attività che può possedere i requisiti professionali in luogo del legale rappresentante. Tale possibilità è stata ora estesa anche al titolare della impresa individuale.

Il riferimento a detta possibilità, limitatamente a società ed organismi collettivi, era rimasto esplicito per l'attività di commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, in quanto il comma 6 dell'articolo 5 del decreto citato non era stato oggetto di abrogazione da parte del comma 7, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'abrogazione dell'articolo 2, della legge n. 287 del 1991 ad opera del comma 7, dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ha prodotto un vuoto normativo che era necessario colmare con l'introduzione di una norma specifica al riguardo.

Conseguentemente, con l'aggiunta, nel presente schema, della norma specifica al riguardo, risultando superflua la norma contenuta nell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 1998, è stato modificato l'ultimo comma del citato articolo 71 (il comma 7, erroneamente indicato come ulteriore comma 3 nel testo pubblicato), riguardante le abrogazioni, inserendo anche la soppressione del citato comma 6.

Con le lettere a) e b) del comma 2, nelle disposizioni sanzionatorie per le violazioni in materia di commercio contenute all'articolo 22, commi 4 (revoca dell'autorizzazione) e 5 (chiusura dell'esercizio), del d.lgs. n. 114/1998, si sostituisce al riferimento al soppresso comma 2 dell'articolo 5 di tale decreto il richiamo alla corrispondente disposizione del comma 1 dell'articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010 e, con l'occasione, si inserisce al comma 1 (sanzioni amministrative pecuniarie) del medesimo articolo 22 il richiamo anche alle violazioni delle disposizioni del d.lgs. n. 59 che hanno sostituito o modificato le disposizioni del d.lgs. 114 per le quali era prevista l'applicazione della sanzione in questione.

Con la lettera c) del comma 2, l'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è modificato eliminando l'attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, che appare misura di limitazione della libertà di organizzazione dell'impresa commerciale sproporzionata al suo stesso scopo, sostituendola con la mera previsione



secondo cui in tal caso si applicano all'intera superficie dei locali utilizzati in modo promiscuo le discipline previste per le due attività, con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti per le due attività in questione. In tal modo l'attività congiunta è sempre consentita, ma si evita che attraverso essa, dichiarando, senza adeguate separazioni, che parte della superficie dei locali interessati sia dedicata all'attività all'ingrosso, siano elusi i maggiori vincoli per le grandi superfici di vendita al dettaglio connessi alle esigenze di programmazione urbanistica.

Art. 9 (*Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71, recanti altre semplificazioni di attività commerciali, ausiliarie e commesse*)

L'articolo 9 del presente schema contiene due articoli aggiuntivi al d.lgs 59/2010

Il primo articolo aggiuntivo proposto (71-bis), nella sostanza, liberalizza l'attività di commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, o meglio, sopprime la disciplina specifica in materia, riconducendo tale attività nell'ambito della generale disciplina sulla produzione alimentare. Infatti la *ratio* che a suo tempo ha giustificato la necessità di una disciplina specifica nel caso dei soggetti esercenti l'attività in questione, ossia la finalità di tutela della salute dei consumatori, stante l'attuale vigenza di numerose e stringenti norme generali di tutela con le medesime finalità, non ha più ragion d'essere.

Il secondo articolo aggiuntivo proposto (71-ter) nel prevedere l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 3, della legge n. 125 del 1959, abroga anche l'albo dei commissionari, mandatari ed astatori tenuto dalle Camere di commercio (l'albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è già stato soppresso dal comma 11, dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998).

Il terzo comma, in merito all'attività di commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei ed ittici, modifica l'attuale disciplina consentendo di avviare l'esercizio di detta attività senza l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all'articolo 71, comma 6, del d. lgs. n. 59 del 2010. Resta l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall'articolo 71, comma 1, del medesimo decreto, che viene effettuato in sede di iscrizione al Registro Imprese.

Art. 10 (*Modificazioni all'articolo 72, relativo all'attività di facchinaggio*)

L'articolo 10 del presente schema, reca modifiche all'articolo 72, concernente l'attività di facchinaggio, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Si tratta in primo luogo degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA). L'avvio dell'attività di facchinaggio è stata già oggetto di misure di liberalizzazione con l'articolo 10, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Tale attività, infatti, è stata assoggettata a DIA, ora SCIA e sono stati eliminati requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale (cfr. art. 10, comma 3).

Con la lettera b) della disposizione proposta, ai fini dell'avvio dell'attività, si eliminano anche i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attualmente stabiliti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221, recante le disposizioni di attuazione della legge n. 57.

Art. 11 (*Modificazioni all'articolo 73, relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari*)

L'articolo 11 del presente schema, reca modifiche all'articolo 73, relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza



degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Con l'occasione, inoltre, si provvede ad abrogare il comma 7 del medesimo articolo 73, che reiterava erroneamente la soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo dei mediatori, già eliminata con l'articolo 11, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in legge 248 del 2010.

Art. 12 (Modificazioni all'articolo 74, relativo all'attività di agente e rappresentante di commercio)

L'articolo 12 del presente schema, reca modifiche all'articolo 74, relativo all'attività di agente e rappresentante di commercio, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 13 (Modificazioni all'articolo 75, relativo all'attività di mediatore marittimo)

L'articolo 13 del presente schema, reca modifiche all'articolo 75, relativo all'attività di mediatore marittimo, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 14 (Modificazioni all'articolo 76, relativo all'attività di spedizioniere ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442).

L'articolo 14 del presente schema, reca modifiche all'articolo 76, relativo all'attività di spedizioniere, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Al **comma 1**, lettera a) si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Con la lettera b) si è provveduto ad eliminare un errore di sovrapposizione della disciplina relativa all'attività di mediazione, agente e rappresentante e mediatore marittimo a quella di spedizioniere. In quest'ultima infatti l'accesso all'attività è riservata solo alle imprese, come testualmente afferma l'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 1442 del 1941. Non ha pertanto senso la previsione dell'esercizio dell'attività, da parte di soggetti diversi dalle imprese. Per lo stesso motivo, con la **lettera c) di questo comma 1, è stato eliminato il comma 5 dell'articolo 76**.

Infine con la lettera d) del comma 1, si è provveduto all'eliminazione della Commissione centrale, in armonia con la soppressione già operata per i mediatori ed agenti di commercio dall'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in legge 248 del 2010, peraltro ora senza ragione attesa la soppressione della Commissione provinciale operata dal decreto legislativo 59 del 2010.

Con il comma 2 sono state apportate dirette modifiche alla legge n. 1442 del 1941. Con la lettera a) si è provveduto a specificare meglio il testo, onde evitare fraintendimenti. In tal senso si è provveduto ad eliminare dal novero le Società per azioni, che devono avere comunque un capitale minimo di 120.000 euro, e a precisare che il capitale deve essere sottoscritto e versato e, per i medesimi motivi, si è precisato che si tratta di imprese individuali e non ditte, segno distintivo dell'azienda, e si è esteso il regime anche alle cooperative, che in assenza di un capitale sociale fisso e determinato risultavano pretermesse dalla nuova disciplina".

Alla lettera b) si è riscritto l'articolo 7 della legge n. 1442, che creava problemi di incoerenza con la novella dell'articolo 6 della legge operata dal decreto legislativo 59 del 2010.



Art. 15 (Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n.59 del 2010, relativi all'attività di acconciatore)

L'articolo 15, comma 1, del presente schema, reca modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 17 agosto 2005, 174, come modificati dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di acconciatore. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

E' pertanto garantito a tutte le imprese di acconciatori di iniziare l'attività con la sola presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Il comma 2 della disposizione proposta reca alcune abrogazioni, sia dovute ad incompatibilità con la disciplina di semplificazione prevista, sia finalizzate a favorire l'attività di impresa.

Art. 16 (Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di estetista)

L'articolo 16 del presente schema, reca modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e all'articolo 78, relativo all'attività di estetista, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in primo luogo degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

E' pertanto garantito a tutte le imprese di estetista di iniziare l'attività con la sola presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Le modifiche al comma 3 del citato articolo 78 recano integrazioni delle abrogazioni, sia dovute ad incompatibilità con la disciplina di semplificazione prevista, sia finalizzate a favorire l'attività di impresa.

Art. 17 (Modificazioni all'articolo 79, relativo all'attività di tintolavanderia)

L'articolo 17 del presente schema, reca modifiche all'articolo 79, relativo all'attività di tintolavanderia, del decreto legislativo n. 59 del 2010. La lettera a) introduce gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA). Con la lettera b) si intende ovviare al vuoto legislativo riguardante l'esercizio di attività di lavanderia self-service. Si tratta di una tipologia di impresa che pur in via di rapida espansione soprattutto nei centri abitati di dimensioni medio-grandi, o caratterizzati dalla presenza di particolari fasce di clientela fuori sede (es. studenti, turisti ecc.) è finora rimasto privo di disciplina normativa. Ciò continua a dar luogo a numerose incertezze amministrative in merito alla possibilità di assoggettamento alla legge che disciplina l'attività di tintolavanderia. Le lavanderie self service sono tipicamente costituite da appositi spazi allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, che la clientela utilizza direttamente previo acquisto di appositi gettoni, ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco. Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all'impresa. L'assenza di trattamento di lavaggio a secco fa sì che tale attività non comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente si ritiene non necessaria la presenza di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali presso ciascuna sede dell'impresa. Proprio per evitare rischi di elusione della più stringente disciplina dell'attività, in parziale sovrapposizione, di tinta lavanderia, si ritiene peraltro opportuna la previsione di una segnalazione certificata di inizio attività e il



richiamo alle disposizioni che richiamano la tutela della concorrenza, la libertà di iniziativa economica privata e la previsione di programmi e controlli esclusivamente per fini di utilità sociale, la tutela dei consumatori e dell'ambiente, le competenze delle regioni con riferimento all'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti produttivi, alla regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature, ai requisiti igienico-sanitari dei locali e degli impianti e alle eventuali sanzioni specificamente applicabili alle violazioni concernenti tale tipologia di attività.

Art. 18 (*Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli*)
L'articolo 18 aggiunge alcuni ulteriori articoli dopo l'articolo 80 del d.lgs 59/2010 con ulteriori soppressioni di ruoli e semplificazioni alle attività economiche.

La prima norma aggiuntiva proposta (art. 80-bis) prevede l'abrogazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici che risulta del tutto obsoleto, considerato che la disciplina vigente non prevede requisiti specifici per ottenere l'iscrizione nel ruolo e che tale previsione risulta quindi un inutile appesantimento burocratico per un'attività già sostanzialmente libera e che, peraltro, la presenza del pesatore risulta sostanzialmente inutile nel caso di pese pubbliche, considerato che oggi la strumentazione è automatica ed oggetto di validi controlli metrologici.

La seconda disposizione aggiuntiva proposta (art. 80-ter) elimina il ruolo dei mediatori per le unità da diporto previsto dal codice della nautica da diporto che attualmente sul territorio nazionale comprende un numero irrisorio di soggetti e che, nonostante il tempo trascorso dall'adozione del predetto codice, manca tuttora di adeguata disciplina attuativa. Ne consegue che ai mediatori per le unità da diporto tornano ad applicarsi, per quanto compatibile, le norme nazionali relative ai mediatori marittimi e si supera l'ingiustificato rinvio a norme regionali per la definizione dei requisiti di un'attività da svolgersi secondo modalità di accesso uniformi a livello nazionale.

La *ratio* della terza disposizione aggiuntiva proposta (art. 80-quater) è di semplificare la gestione del ruolo dei periti e degli esperti. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolute dalla Camera di commercio in forma semplificata. L'iscrizione nel ruolo, infatti, è disposta dalla Camera di commercio che verifica il possesso dei requisiti e valuta i titoli e i documenti comprovanti l'idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali l'aspirante chiede l'iscrizione. Conseguentemente vengono abrogate o modificate tutte le disposizioni del D.M. 29 dicembre 1979, recante il regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, che prevedono o richiamano la Commissione, nominata dalla Giunta della Camera, alla quale attualmente è affidato il compito di proporre l'iscrizione nel ruolo, che la norma proposta sopprime.

La *ratio* della quarta disposizione aggiuntiva proposta (articolo 80-quinquies) è di semplificare la disciplina dei magazzini generali, in linea con le prescrizioni della direttiva servizi in quanto applicabili, costituendo il presupposto per un successivo aggiornamento, anche mediante codificazione, delle relative norme molto risalenti nel tempo (la disciplina di base dei magazzini generali è contenuta in norme legislative e regolamentari del 1926 e del 1927).

I magazzini generali sono caratterizzati prevalentemente da attività riferibili in senso lato a quelle sussidiarie dell'attività di commercio, pienamente rientranti nell'ambito della direttiva servizi, ed in parte da attività, quali quelle connesse al rilascio delle fedeli di deposito, almeno in parte riconducibili ad attività finanziarie che, in quanto tali, sarebbero escluse dall'applicazione della direttiva servizi.

L'intervento è volto principalmente a sostituire la SCIA all'attuale sistema autorizzatorio, caratterizzato da controlli *ex ante*. In sostanza, le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico, per il tramite del

Registro delle Imprese che le trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive, la segnalazione certificata di inizio dell'attività corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive previste. Vengono, altresì, inserite alcune disposizioni che semplificano l'applicazione delle discipline inerenti le cauzioni e le fidejussioni.

L'ulteriore norma aggiuntiva proposta (articolo 80-sexties) è finalizzata a semplificare la disciplina dei molini. L'impianto di un nuovo molino, il trasferimento e la trasformazione di molini esistenti è oggi disciplinato dalla legge n. 857 del 1949 e, a seguito di interventi normativi (per ultimo il d.lgs. 112 del 1998), a licenza della Camera di commercio soggetta al silenzio-assenso. Con la norma preposta si sopprime il silenzio-assenso e lo si sostituisce con la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) al Registro Imprese che la trasmette al SUAP del Comune competente per territorio.

Conseguentemente si abroga la disciplina contenuta nella legge n. 857 del 1949 e il relativo regolamento contenuto nel D.P.R. n. 386 del 1994.

Art. 19 (Modificazioni all'articolo 81 relativo ai marchi ed attestati di qualità dei servizi)

La direttiva europea 2006/123/CE, ha previsto all'articolo 26 una serie di misure, volontarie e non, per il miglioramento della qualità dei servizi, che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione europea, hanno il compito di attuare.

In particolare, il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri provvedano "affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari dei servizi" stessi. Il significato dell'espressione è chiarito dal *considerando* 102, il quale fa esplicito riferimento al settore alberghiero. Il *considerando* 102 richiama anche l'importanza di rendere accessibili tali informazioni al fine di migliorare la trasparenza, e di fornire ai destinatari criteri comparabili per valutare la qualità dei servizi ad essi offerti.

Per questi motivi, il Decreto Legislativo 25 marzo 2010, n. 59, nel recepire la direttiva, ha previsto all'art. 81 uno specifico riferimento ai marchi (ed altri attestati) di qualità dei servizi. L'articolo prevede che "i soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008".

Si è ritenuto ragionevole attribuire ai soggetti che istituiscono o gestiscono il marchio l'onere di informare il mercato delle sue caratteristiche, attraverso lo strumento oggi prevalente nel marketing e cioè il sito Internet. Nel contempo, attraverso l'obbligo di informativa al Ministero dello Sviluppo Economico, si sono poste le basi per un monitoraggio del settore ed una ulteriore divulgazione dei marchi, che ne evidenzia le differenti caratteristiche.

Il MSE sta predisponendo una banca dati dei marchi di qualità dei servizi relativamente ai quali è pervenuta la prescritta comunicazione.

Tuttavia, l'attività condotta in applicazione della norma, ed in particolare il monitoraggio dei marchi finora comunicati al ministro, talvolta su iniziativa dei soggetti gestori, ma più frequentemente in seguito a richiesta da parte del Ministero, ha evidenziato alcune criticità.

In particolare, l'impostazione prettamente "volontaristica" della norma, tendente a convincere i soggetti gestori più che a costringerli ad adottare le misure richieste, si sta rivelando talvolta insufficiente a assicurare una adeguata informazione al consumatore circa le caratteristiche dei marchi in questione.

E' emersa quindi l'esigenza di prevedere un sistema di sanzioni, ovviamente proporzionate all'entità della violazione, che imponga ai soggetti gestori dei marchi di inserire sul sito Internet



tutte le informazioni ritenute importanti. Al mancato adempimento entro un termine stabilito dovrebbe seguire, quindi, una sanzione, pecuniaria o di altra natura.

Per dare un segnale di coerenza dell'obbligo in questione, evitando tuttavia di introdurre specifiche sanzioni, con i connessi problemi applicativi e, nel contempo, di aggravare tale obbligo in misura non proporzionata, si è ritenuto in questa fase sufficiente fare riferimento alle sanzioni già previste dal codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette consistenti nella comunicazione di informazioni non veritiere o nell'omissione di informazioni rilevanti.

Art. 20 (Modificazioni all'articolo 85 recante modifiche ed abrogazioni)

Con l'articolo 20 sono apportate modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 59 del 2010.

L'abrogazione del comma 1 è motivata dalla circostanza che le modifiche all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 ivi previste, sono state superate dalle successive modifiche della medesima disposizione relative all'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività e, da ultimo, dalle ulteriori modifiche apportate al citato articolo 19 dall'articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2012.

Si è inoltre provveduto a riallineare i riferimenti erronei contenuti nel comma 4, alla definitiva numerazione degli articoli del decreto legislativo 59. Tale disallineamento, dovuto alle modifiche che la numerazione degli articoli ha subito nel corso dell'iter del provvedimento è evidente ove si tenga conto che l'attuale testo farebbe derivare un'abrogazione implicita di norme in contrasto dagli articoli 77 e 78 che contengono solo novelle ed abrogazioni espresse.

La modifica del comma 5 dell'articolo 85 è motivata dall'opportunità di eliminare la duplicazione delle disposizioni di soppressione contenute alle lettere a), b), d), f) e g) di tale comma e, con identico testo, anche agli articoli 64, comma 10, 65, comma 3, 66, comma 3, 67, comma 3, 68, comma 3, 69, comma 4, 71, comma 3, 75, comma 4, 78, comma 3, e 79, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010. Con l'occasione, inoltre, sopprimendo completamente la predetta lettera g), si corregge l'erronea abrogazione dell'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo che era stato invece correttamente mantenuto in vigore e riformulato al comma 4 dell'articolo 79 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010.

Sempre al comma 5 sono infine state aggiunte fra le norme abrogate quelle contenute nella legge sugli spedizionieri relativamente al requisito della buona condotta e della licenza TULPS.

Con la lettera e) dell'articolo 20, infine, si dispone una modificazione al Codice del consumo nella parte relativa ai provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori".

Detta ultima modifica si è resa necessaria in quanto nell'attuare la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si è erroneamente ommesso di tener conto dell'articolo 42 della Direttiva stessa che include nel campo di applicazione della direttiva 98/27/CE sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori anche la stessa direttiva 2006/123/CE, consentendo la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.

Tale esigenza è stata confermata dalla direttiva 2009/22/CE, che rappresenta la versione codificata della direttiva 98/27/CE e reca in allegato l'elenco aggiornato delle direttive cui si applicano i provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, includendovi, tra l'altro la direttiva 2006/123/CE. Trattandosi per il resto di codifica di modifiche già apportate e recepite, neppure per tale direttiva si è proceduto a specifica attuazione.

Con nota del 1 febbraio 2010, pervenuta tramite la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea, la Commissione europea chiedeva di conoscere quali misure di diritto interno fossero state adottate dall'Italia atte a dimostrare l'estensione della direttiva sulle azioni inibitorie, tra l'altro, anche alla direttiva 2006/123/CE.



Tale problema non è stato risolto neppure nella legge comunitaria 2009 e nella legge comunitaria 2010, nel frattempo approvate. **Analoga disposizione, tuttavia, risulta, al momento, inserita nel disegno di legge comunitaria 2011, all'art. 13, all'esame del Senato (AS 3129).**

La presente modifica al codice del consumo, per estendere al d.lgs. n. 59/2010 l'ambito di applicazione dei predetti provvedimenti inibitori, rappresenta quindi un atto necessitato per adeguare la normativa interna alle disposizioni comunitarie, consentendo nel contempo di fornire alla commissione europea una definitiva risposta circa le iniziative in atto, al fine di scongiurare l'apertura formale di una procedura di infrazione.

Art. 21 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca la rituale clausola di invarianza finanziaria che dispone che dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Referente ATN: Dr.ssa Isabella Flajban Tel. 06-47052557

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo, adottato sulla base della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - <<Legge comunitaria 2008>>, si rende necessario per apportare al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, le correzioni necessarie a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario e gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.

Con l'occasione, inoltre, si provvede sulla base della prima esperienza applicativa dello stesso e di un approfondimento per i singoli settori, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, derivante da una più completa e corretta applicazione alle stesse delle disposizioni della direttiva e dei criteri di delega per il suo recepimento.


Gli obiettivi perseguiti, quindi, sono quelli della manutenzione normativa necessaria per mantenere chiarezza e attualità al relativo ordinamento, nonché quelli di favorire la crescita economica ed occupazionale mediante le ulteriori norme di semplificazione introdotte.

2) Analisi del quadro normativo.

La materia è attualmente regolata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre che, naturalmente dalla complessa ed articolata disciplina di settore delle singole attività interessate. Sulla base della ricognizione a suo tempo effettuata su tutta la regolamentazione nazionale relativa all'accesso ed esercizio di attività di servizi, e dell'aggiornamento di tale analisi, il decreto interviene per razionalizzare ulteriormente, semplificare e modificare le disposizioni generali concernenti la regolamentazione dell'attività di servizi ed alcuni provvedimenti specifici vigenti, e in particolare alcuni di quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, per renderli conformi alle prescrizioni della direttiva.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'impatto sulla normativa vigente riguarda, direttamente, l'aggiornamento del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e, conseguentemente, l'ulteriore aggiornamento normativo di



numerose fra le disposizioni normative che regolano le procedure autorizzatorie per le diverse attività di servizi già oggetto di intervento in base al medesimo decreto legislativo.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non ci sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato infatti predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione ai principi inerenti la libertà di impresa, sia in relazione alla necessità di adempimento degli obblighi, sia in relazione al riparto di competenze legislative fra Stato e regioni e, in particolare, alla competenza statale in materia di concorrenza.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

La materia è di competenza esclusiva statale, in quanto presa in considerazione dal punto di vista della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). L'ambito delle integrazioni e rettifiche all'originario provvedimento è infatti contenuto nei limiti delle esigenze di omogeneità di disciplina per la tutela di corrette dinamiche di concorrenza e non è invasivo di sfera di autonomie regionali, Il raccordo con le normative adottate dalle regioni nelle singole materie e, in particolare, per il commercio, resta regolato dalle generali disposizioni a questo riguardo contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. nel cui contesto si integrano le correzioni e le innovazioni normative ora introdotte. In ogni caso, a maggior garanzia di tale compatibilità, si provvede comunque, come per l'originario provvedimento, all'acquisizione del parere della Conferenza Stato Regioni.

Non risultano ricorsi regionali in corso riguardo agli articoli del decreto legislativo n. 59 del 2010 oggetto di modifica né, in generale, riguardo a disposizioni del citato decreto legislativo.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non vi sono problematiche da rilevare a questo riguardo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento contiene correzioni ed integrazioni nell'ambito proprio della disciplina legislativa contenuta nel decreto legislativo da correggere e non pone, quindi, alcun problema di possibile rilegificazione. Neppure sono previsti nuovi interventi di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento iniziative legislative generali sulla medesima materia, benché il carattere trasversale e riferibile a numerose attività di servizi non consente di escludere in modo assoluto che vi siano nei provvedimenti in corso in sede parlamentare norme incidenti sulle medesime attività.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano interventi giurisprudenziali recenti o giudizi di costituzionalità pendenti aventi ad oggetto le questioni proprie dell'attuazione della direttiva servizi.



II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento previsto è compatibile con l'ordinamento comunitario in quanto è finalizzato proprio ad una migliore e più completa attuazione della direttiva comunitaria in materia di servizi nel mercato interno.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono rinvenibili procedure di infrazione in atto sulle materie oggetto dell'intervento. Alcune delle norme proposte sono anzi finalizzate ad evitare l'insorgere di tali procedure anche a seguito di osservazioni già pervenute. Si cita, a questo riguardo, nell'ambito del progetto pilota sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea, quelle del caso 1278/10/SNCO), relativamente alla mancata inclusione delle norme attuative della stessa direttiva servizi fra quelle le cui violazioni sono oggetto di possibili provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori (che viene superata con l'articolo 20, primo comma, lettera e) dello schema di decreto legislativo in esame).

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento regolatorio è compatibile con gli obblighi internazionali

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento è in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento. Non vi sono giudizi innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo oggetto od analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta vi siano giudizi conclusi o in corso innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo oggetto od analogo oggetto

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Dal monitoraggio effettuato in sede europea relativamente all'attuazione della direttiva servizi nei diversi Stati membri, non risultano linee divergenti di regolamentazione e, pertanto, anche il presente intervento correttivo si colloca nella medesima linea prevalente, la cui armonizzazione è vincolata dalla direttiva in questione.



PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo in esame non introduce nuove definizioni e utilizza definizioni, termini e concetti già previsti nelle norme cui apporta modifiche e, comunque, di uso corrente nella normativa in materia

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La correttezza dei numerosi riferimenti normativi presenti nel testo è stata accuratamente e positivamente verificata.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di apportare limitate modifiche e correzioni al testo vigente del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed alle specifiche norme da esso già modificate, si fa correttamente pressoché esclusivo ricorso alla tecnica della novella legislativa con riferimento ai testi normativi da modificare.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Avendo fatto largo ricorso alla tecnica della novella legislativa, non si rilevano in generale abrogazioni implicite di norme (oltre, naturalmente a quelle novellate), né vi sono ulteriori norme vigenti in materia da abrogare esplicitamente oltre a quelle già individuate ed espressamente abrogate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono effetti retroattivi né reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né sono presenti norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento regolatorio non prevede l'emanazione di atti attuativi successivi per i quali occorra verificare la congruità dei termini.



8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici né è necessario commissionare apposite nuove elaborazioni, in quanto risultano disponibili ed aggiornati, anche ai fini della valutazione degli effetti concorrenziali del provvedimento, sufficienti dati generali da cui ricavare quelli specifici sulla dinamica strutturale delle imprese interessate e sull'andamento dei prezzi dei relativi servizi. Si tratta dei dati sul numero delle imprese e sull'andamento dei prezzi normalmente elaborati dall'ISTAT, nonché di quelli specifici elaborati od elaborabili sulla base dei dati del Registro delle imprese, delle indagini statistiche già da anni svolte (quale quella sul settore distributivo, curata dal Ministero dello sviluppo economico), dei dati elaborati dall'osservatorio prezzi del Ministero dello sviluppo economico.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Referente AIR: Dr.ssa Isabella Flajban Tel. 06-47052557

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

La materia è attualmente regolata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre che, naturalmente dalla complessa ed articolata disciplina di settore delle singole attività interessate. Sulla base della ricognizione a suo tempo effettuata su tutta la regolamentazione nazionale relativa all'accesso ed esercizio di attività di servizi, e dell'aggiornamento di tale analisi, il decreto interviene per razionalizzare ulteriormente, semplificare e modificare le disposizioni generali concernenti la regolamentazione dell'attività di servizi ed alcuni provvedimenti specifici vigenti, e in particolare alcuni di quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, per renderli conformi alle prescrizioni della direttiva.

Nel delineare il quadro normativo vigente bisogna però tener conto che il citato decreto legislativo utilizzava quale principale meccanismo di semplificazione per le diverse attività economiche la sostituzione delle previgenti procedure autorizzatorie con la dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Tale articolo 19 ha subito nel frattempo rilevanti modifiche delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della DIA, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti. Successivamente alla definizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi, infatti, il predetto articolo 19 è stato modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 4, comma 1, n. 14 dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dall'art. 2, comma 1-quinquies, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, dall'art. 5, comma 2, lettera b) e lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché, da ultimo, dall'articolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Quanto invece alle specifiche norme di settore direttamente o indirettamente oggetto prima delle norme di cui al decreto legislativo n. 59/2010 ed ora dell'intervento normativo correttivo in questione, si segnalano tra le altre, la legge 25 agosto 1991, n. 287, concernente la somministrazione di alimenti e bevande, la legge 17 agosto 2005, n. 173, relativa alla vendita diretta a domicilio, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativo alla disciplina del

commercio, la legge 4 novembre 1951, n. 1316, relativa alla produzione e al commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, la legge 25 marzo 1959, n. 125, relativa al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, la legge 5 marzo 2001, n. 57, relativa all'attività di facchinaggio, legge 14 febbraio 1963, n. 161, relativa all'attività di acconciatore, la legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativa all'attività di estetista, la legge 22 febbraio 2006, n. 84, relativa all'attività di tinto lavanderia, il regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290, relativo ai magazzini generali, ecc.

b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

L'intervento normativo, adottato sulla base della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - <<Legge comunitaria 2008>>, si rende necessario per apportare al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, le correzioni necessarie a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario e gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti. Per quanto riguarda i predetti aggiornamenti, peraltro, non si tratta di innovazioni sostanziali, essendo stato già chiarito con apposite circolari l'effetto del combinato disposto delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo, bensì dell'aggiornamento necessario a rendere più evidenti ed immediatamente comprensibili tali effetti.

Con l'occasione, inoltre, si provvede sulla base della prima esperienza applicativa dello stesso, e di un approfondimento per i singoli settori, ad ulteriori limitati interventi sostanziali di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, derivante da una più completa e corretta applicazione alle stesse delle disposizioni della direttiva e dei criteri di delega per il suo recepimento.

Le principali criticità emerse, dalle quali deriva la necessità di misure integrative o correttive con riferimento al decreto legislativo in questione, rilevate anche a seguito di quesiti pervenuti, sono, pertanto, riconducibili alle predette esigenze di correzione di riferimenti ed errori materiali (ad esempio per la duplice abrogazione delle medesime disposizioni), di aggiornamento dei richiami normativi ad istituti procedurali oggetto nel frattempo di diverse modifiche normative (ad esempio relativamente alla sostituzione delle SCIA alla DIA) e di adeguamento del provvedimento ai criteri di semplificazione e liberalizzazione previsti dalla direttiva, relativamente a settori (ad esempio per il commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati o per i magazzini generali) o a requisiti ed aspetti procedurali (ad esempio l'esclusione dall'obbligo di designazione del responsabile tecnico, per le imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni) erroneamente non considerati nel provvedimento originario. Gli obiettivi perseguiti, quindi, sono quelli della manutenzione normativa necessaria per mantenere chiarezza e attualità al relativo ordinamento, nonché quelli di favorire la crescita economica ed occupazionale mediante le ulteriori norme di semplificazione introdotte..

Non vi è stata, invece, l'esigenza di rimediare all'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti relativamente alle norme precedentemente adottate o alle circostanze di attuazione.



c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

Il problema da risolvere, anche attraverso il presente intervento correttivo, è quello di contribuire all'adozione di misure adeguate per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività nel contesto dell'Unione europea, in quanto consentono di superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri. Poiché i servizi rappresentano un settore chiave per la competitività a livello mondiale e la crescita occupazionale dell'UE, la direttiva ed i suoi provvedimenti nazionali di attuazione, quale quello qui in esame, contribuiscono in maniera determinante al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.

d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;

L'obiettivo immediato è quello di chiarimento e semplificazione del quadro normativo nonché di semplificazione e parziale liberalizzazione dell'accesso all'esercizio di determinate attività economiche nel settore dei servizi, sia per contenere i costi amministrativi che devono sostenere gli imprenditori, sia per facilitare l'accesso di nuovi giovani imprenditori alle attività. Nel medio lungo periodo l'obiettivo è di contribuire alla crescita economica ed occupazionale e, nel contempo, di contenere i prezzi e migliorare la qualità dei servizi come effetto della maggiore concorrenza.

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, quindi, si potrà ricorrere ad indicatori specifici, relativi alla riduzione del numero dei relativi quesiti (quale effetto dell'aggiornamento e chiarimento normativo), alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese interessate (quale effetto delle semplificazioni e parziali liberalizzazioni), della crescita del numero delle nuove imprese avviate nei settori interessati ed alla riduzione del livello dei prezzi degli specifici servizi (quale effetto della maggiore concorrenza), e ad indicatori generali relativi al complessivo andamento dell'economia ed al livello generale dei prezzi.

e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;

I destinatari diretti sono gli operatori economici dei settori dei servizi interessati (quelli già attivi e quelli che intendono o potrebbero accedere a tale mercato) e le amministrazioni competenti per le relative attività autorizzatorie. I destinatari indiretti sono i consumatori finali (consumatori in senso stretto o anche imprese) che fruiscono delle prestazioni di servizio erogate dalle attività economiche in questione.

Sezione 2. Le procedure di consultazione:

Le procedure di consultazione delle parti interessate si sono svolte in termini informali e generali, a partire da quelle già effettuate in fase di prima attuazione della direttiva servizi, poi nel corso di numerosi convegni e seminari nel corso dei quali, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori è stato più volte esaminato e valutato l'assetto normativo in termini di liberalizzazione delle attività economiche e di servizi conseguite anche attraverso il decreto legislativo n. 59 del 2010. Presso il competente Dipartimento e la competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico, inoltre, si sono svolti specifici incontri informali con le principali confederazioni di categoria, ed in particolare con Confindustria e con le



Confederazioni del commercio e dell'artigianato coordinate in Rete imprese Italia, per una specifica valutazione delle ipotesi di aggiornamento normativo nei singoli settori, che hanno potuto ad una condivisione di fondo dell'esigenza di intervento e ad una valutazione e, in gran parte, condivisione, della sua sostenibilità nei termini prospettati. Le correzioni e gli aggiornamenti formali del testo sono stati infatti generalmente ritenuti utili ed opportuni, e la specificazione delle misure di semplificazione individuate per singoli settori, e non solo in termini astratti e generali, ha consentito un'adeguata valutazione della proporzionalità dell'intervento rispetto al necessario equilibrio fra esigenze di semplificazione e liberalizzazione ed esigenze di tutela di interessi pubblici rilevanti cui sono preordinati taluni dei requisiti e talune delle procedure amministrative prese in considerazione.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):

L'opzione di non intervento è stata scartata considerata l'esigenza dell'intervento di modifica normativa proposto e le sollecitazioni al riguardo formulate anche da parte di alcune delle organizzazioni di categoria interessate. In assenza delle misure correttive ed integrative ipotizzate, infatti, resterebbero elementi di ambiguità nel testo del decreto legislativo, che continuerebbe a presentare aspetti non coerenti con le innovazioni normative intervenute, e resterebbero in alcuni casi e per determinate attività procedure amministrative e requisiti eccessivamente gravosi rispetto agli interessi rilevanti alla cui tutela sono preordinati.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

Non sono state considerate opzioni alternative in quanto quelle proposte sono state prevalentemente ritenute anche in sede di confronto quali misure adeguate e proporzionate. Ad esempio, l'eliminazione di requisiti superflui e la sostituzione della DIA anche differita con la SCIA sono state ritenute più adeguate rispetto ad ipotesi di totale liberalizzazione che avrebbero fatto venir meno ogni utile elemento di controllo di attività economiche comunque rilevanti o con delicati aspetti rispetto agli interessi dei consumatori.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

Nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti, poiché lo schema di decreto non introduce nuovi obblighi ma apre il settore ad una maggiore accessibilità e concorrenza.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività: il più ampio ricorso alla procedura di SCIA, con la connessa maggiore possibilità di informatizzazione e controlli automatizzati, e le*



specifiche semplificazioni introdotte in numerose procedure autorizzatorie per specifiche attività economiche, non incrementa l'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate, ma anzi riduce presumibilmente tale impatto rispetto agli oneri delle procedure di autorizzazione preventiva o comunque alla verifica di un maggior numero di requisiti, consentendo di migliorare l'attività di controllo in termini qualitativi.

- *Impatto sui destinatari diretti:* anche in questo caso l'impatto sui destinatari diretti (imprese già operanti nel settore dei servizi e nuovi potenziali imprenditori) è sicuramente limitato (per la parte concernente il riordino e l'aggiornamento formale della normativa) e comunque positivo per la parte in cui consente e regola in modo più semplice ed adeguato l'accesso alle singole attività, riducendo gli oneri burocratici e i tempi di avvio delle nuove imprese. Pertanto l'intervento regolatorio non presenta svantaggi.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* anche in questo caso sono prevedibili solo impatti positivi sui consumatori, connessi alla maggiore chiarezza delle norme applicabili ed alla maggiore concorrenza con potenziali positivi effetti in termini di prezzi e qualità dei servizi offerti..

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

Non vi sono nuovi obblighi informativi né nuovi costi amministrativi, ma anzi una riduzione degli attuali oneri amministrativi in tutti i casi in cui le procedure sono oggetto di concrete semplificazioni. L'assenza di nuovi obblighi rende evidente che l'intervento normativo favorisce la competitività definendo livelli di regolazione nelle materie in cui si interviene non superiori a quello minimo prescritto dalla direttiva comunitaria recepita, conformemente a quanto previsto dalla legge di stabilità 2012 - Art. 15 Comma 2 – (Divieto di GoldPlating).

In particolare non è prevista:

- l'introduzione e o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive,
- l'estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole ove ciò comporti maggiori oneri per i destinatari,
- l'introduzione e o il mantenimento di sanzioni procedure e meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli necessari per l'attuazione della direttiva in questione.

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Per le considerazioni sopra esposte, non sono state esaminate diverse opzioni.



e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

Non si prevedono misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta.

Non vi sono implicazioni negative connesse alle dinamiche di mercato, che possono certamente incidere sull'evoluzione del numero delle imprese nei singoli settori, ma che non hanno effetti significativi sull'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente alle imprese, e in particolare a quelle nazionali, di avviare con maggiore facilità le proprie attività e competere con pari possibilità rispetto alle imprese appartenenti ai Paesi che già da anni hanno minori oneri burocratici per l'esercizio dell'attività di impresa. L'intervento proposto, infatti, definisce livelli di regolazione nelle materie in cui si interviene non superiori a quello richiesto dalla direttiva servizi, ma anzi, in attuazione di tale direttiva di armonizzazione, riduce tali obblighi per l'accesso e l'esercizio delle attività economiche in questione nei medesimi termini in cui sono stati ridotti o devono essere ridotti dagli altri Paesi comunitari in attuazione della medesima direttiva.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

I soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento sono individuati nelle amministrazioni già attualmente competenti in materia e, nella maggior parte dei casi, nei Comuni territorialmente competenti.

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell'intervento, restando affidata la necessaria informazione su tale novità normativa alla normale attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) ed all'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli enti locali e degli uffici delle Camere di commercio territorialmente competenti.

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;

Il rispetto degli obblighi in materia di corretta applicazione del provvedimento rimane affidato ai medesimi organi che svolgevano le attività autorizzatorie delle attività economiche in questione. Il monitoraggio dell'intervento e dei suoi effetti compete pertanto alle predette amministrazioni locali competenti e alle amministrazioni centrali che, come il Ministero dello sviluppo economico, già svolgono sulla base dell'ordinamento vigente, attività di monitoraggio in materia di prezzi e di



rilevazione in materia di evoluzione strutturale delle attività economiche (ad esempio, analisi strutturale sul commercio).

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;

La periodica VIR sarà effettuata secondo le prescrizioni vigenti, considerando prioritariamente i profili relativi all'effettiva riduzione degli oneri amministrativi ed alle conseguenze determinatesi nei settori interessati relativamente al numero delle nuove imprese presenti nel mercato ed al numero delle imprese cessate ed all'andamento del livello dei prezzi dei relativi servizi.



Relazione tecnica finanziaria

ai sensi dell'art. 17. l.n. 196/2009

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno..

Il presente schema di decreto legislativo provvede a modificare il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, per introdurre gli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.

Con l'occasione inoltre, oltre a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010, si provvede sulla base della prima esperienza applicativa dello stesso e di un approfondimento per i singoli settori, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, derivante da una più completa e corretta applicazione alle stesse delle disposizioni della direttiva e dei criteri di delega per il suo recepimento.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo, come già dall'originario decreto legislativo n. 59 del 2010 che si intende modificare, non derivano né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate per il bilancio dello Stato, in quanto non sono previste nuove spese, né esenzioni da imposte o altri oneri finanziari, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche interessate che daranno attuazione alle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, è introdotta nel testo, all'art. 21, la rituale disposizione sull'invarianza finanziaria

Le modifiche apportate alla normativa vigente con il presente decreto sono infatti finalizzate a razionalizzare ulteriormente i procedimenti autorizzatori vigenti, senza previsione di nuovi strumenti operativi e riducendo in parte o comunque semplificando gli adempimenti a carico delle imprese e anche i compiti al riguardo già attualmente posti a carico delle amministrazioni interessate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

2 MAG 2012

**Tabella di verifica dell'applicazione dei principi della direttiva 2006/123/CE per
la redazione del correttivo al decreto legislativo 59/2010**

Articolo del correttivo	Norme della Direttiva Servizi applicate
Art. 1 ((Modificazioni all'articolo 8, relativo alle definizioni e all'articolo 10, relativo alla libertà di accesso ed esercizio).	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure): trasformazione da DIA in SCIA.
Art. 2 (Modificazioni all'articolo 17, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande).	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure). Comma 1: trasformazione da DIA in SCIA; Comma 2: trasformazione da autorizzazione in SCIA.
Art. 3 (Modificazioni all'articolo 65, relativo agli esercizi di vicinato).	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure): trasformazione da DIA in SCIA.
Art. 4 (Modificazioni all'articolo 66, relativo agli spacci interni).	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure): trasformazione da DIA in SCIA.
ART. 5 (Modificazioni all'articolo 67, relativo agli apparecchi automatici).	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure): trasformazione da DIA in SCIA.
ART. 6 (Modificazioni all'articolo 68, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione).	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure): trasformazione da DIA in SCIA.
ART. 7 (Modificazioni all'articolo 69, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure). Comma 1: trasformazione da DIA in SCIA; Comma 1, lett. c): intervento finalizzato a chiarire gli adempimenti e gli ambiti di



	intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia (rientra negli strumenti attivati per semplificare l'accesso all'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori).
ART. 8 (Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure). <u>Comma 1:</u> interventi di correzione formale dell'originale testo dell'articolo, finalizzato alla semplificazione dei requisiti di accesso all'attività; <u>comma 2:</u> eliminazione divieto di esercizio congiunto di attività di commercio all'ingrosso.
Art. 9 (Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71, recanti altre semplificazioni di attività commerciali, ausiliarie e connesse)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure) e dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della Direttiva Servizi (Requisiti da valutare) <u>Comma 1:</u> inserimento di <u>Art. 71-bis:</u> semplificazione dei requisiti di accesso; <u>Articolo 71-ter:</u> eliminazione di un albo
Art. 10 (Modificazioni all'articolo 72, relativo all'attività di facchinaggio)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure): trasformazione da DIA in SCIA.
Art. 11 (Modificazioni all'articolo 73, relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure): trasformazione da DIA in SCIA.
Art. 12 (Modificazioni all'articolo 74, relativo all'attività di agente e rappresentante di commercio)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure): trasformazione da DIA in SCIA.
Art. 13 (Modificazioni all'articolo 75, relativo all'attività di mediatore marittimo)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure): trasformazione da DIA in SCIA.
Art. 14 (Modificazioni all'articolo 76, relativo all'attività di spedizioniere ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure). <u>Comma 1:</u> trasformazione da DIA in SCIA; <u>comma 2:</u> correzioni motivate dalla necessità di coordinare le modifiche di cui all'articolo 76



	comma 4 del D.lgs. 59 (finalizzato alla semplificazione dei requisiti di accesso all'attività), con la riforma del diritto societario.
Art. 15 (Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174 e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di acconciatore)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure) e dell'articolo 6 della Direttiva Servizi (sportello unico). <u>Comma 1</u> : trasformazione da DIA in SCIA; <u>comma 2</u> : la norma è finalizzata al corretto funzionamento del SUAP.
Art. 16 (Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di estetista)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure) e dell'articolo 6 della Direttiva Servizi (sportello unico). <u>Comma 1</u> : trasformazione da DIA in SCIA; <u>Comma 2</u> : la norma è finalizzata al corretto funzionamento del SUAP.
Art. 17 (Modificazioni all'articolo 79, relativo all'attività di tintolavanderia)	In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure). <u>Comma 1</u> : trasformazione da DIA in SCIA; <u>Comma 1, lett b)</u> : chiarimenti interpretativi finalizzati alla completa attuazione della semplificazione amministrativa apportata dall'articolo 79.
Art. 18 (Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli)	In applicazione dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della Direttiva Servizi (Requisiti da valutare) e dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure). <u>Comma 1</u> : inserimento di: <u>Art 80-bis</u> : eliminazione di un ruolo; <u>art 80-ter</u> : eliminazione di un ruolo; <u>art. 80-quater</u> : semplificazione procedure; <u>art. 80-quinquies</u> : trasformazione da DIA in SCIA e semplificazioni dei requisiti; <u>art. 80-sexties</u> : trasformazione da DIA in SCIA.
Art. 19 (Modificazioni all'articolo 81, relativo ai marchi ed attestati di qualità dei servizi)	In applicazione dell'articolo 26 della Direttiva Servizi (Politica in materia di qualità dei servizi)



<p>Art. 20 (Modificazioni all'articolo 85, recante modifiche ed abrogazioni)</p>	<p>In applicazione dell'articolo 5 della Direttiva Servizi (semplificazione delle procedure). Le abrogazioni sono funzionali all'applicazione dell'articolo 82 del D.Lgs. 59/2010 e dell'articolo 42 della Direttiva Servizi (che include nel campo di applicazione della direttiva 98/27/CE sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori anche la stessa direttiva 2006/123/CE).</p>
<p>Art. 21 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	





Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

*Anna Vignola
1489
Camerlinga*

3 MAG. 2012

ANP/167/P2COM/6287

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA

E, p.c. All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
3 MAG. 2012
4124

3593k

163
21

167
2000



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

2 MAG. 2012

Roma,

Prot. N. 38188
Prot. Entrata N. 38098
Allegati: 1
Risposta a nota del :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
- 3 MAG. 2012
Prot. n. 6286

All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
S E D E

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto trasmesso, per posta elettronica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato l'atto unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

h

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N.59, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 1, l'allegato B, gli articoli 2, 3 e 4 e l'articolo 41, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009;

Considerata la necessità di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modificazioni all'articolo 8, relativo alle definizioni e all'articolo 10, relativo alla libertà di accesso ed esercizio)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: *“dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 2 è abrogato.

ART. 2

(Modificazioni all'articolo 17, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”*
2. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”*;
 - b) al comma 2 le parole: *“E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche”* sono sostituite dalle seguenti: *“E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche”*;
 - c) al comma 9, le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”*.



ART. 3

(Modificazioni all'articolo 65, relativo agli esercizi di vicinato)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "*dichiarazione di inizio di attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*segnalazione certificata di inizio di attività*" e le parole: "*articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 19 della legge*";
- b) al comma 2 le parole: "*dichiarazione di inizio di attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*segnalazione certificata di inizio di attività*".

ART. 4

(Modificazioni all'articolo 66, relativo agli spacci interni)

1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "*dichiarazione di inizio di attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*segnalazione certificata di inizio di attività*" e le parole: "*articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 19 della legge*";
- b) al comma 2 le parole: "*dichiarazione di inizio di attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*segnalazione certificata di inizio di attività*".

ART. 5

(Modificazioni all'articolo 67, relativo agli apparecchi automatici)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "*dichiarazione di inizio di attività*" sono sostituite dalle seguenti "*segnalazione certificata di inizio di attività*" e le parole: "*articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 19 della legge*";
- b) al comma 2 le parole: "*dichiarazione di inizio di attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*segnalazione certificata di inizio di attività*".

ART. 6

(Modificazioni all'articolo 68, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)



1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”* e le parole: *“articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 19 della legge”*;
- b) al comma 2 le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”*.

ART. 7

(Modificazioni all'articolo 69, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”* e le parole: *“articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 19 della legge”*;
- b) al comma 2 le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”*.
- c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *“5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 del presente decreto fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.”*.

ART. 8

(Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. All'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera f) del comma 1 le parole: *“non detentive”* sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole: *“il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi”* sono sostituite dalle seguenti: *“il gioco d'azzardo o le scommesse clandestine”*;



- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.”;*
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: *“5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.”;*
- e) l'alinnea del comma 6 è sostituito dal seguente: *“6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali.”;*
- f) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: *“b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;”;*
- g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: *“6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.”;*
- h) al comma 7, dopo le parole: *“Sono abrogati i commi 2, 4, e 5”*, sono inserite le seguenti: *“e 6”*.
2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: *“decreto”* sono inserite le seguenti: *“e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;*
- b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: *“di cui all'articolo 5, comma 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;*
- c) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio,*



l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.”.

ART. 9

(Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71, recanti altre semplificazioni di attività commerciali, ausiliarie e connesse)

1. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono inseriti i seguenti:

«ART. 71-bis

(Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: *“E' subordinato ad una denuncia di inizio attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004”*.

ART. 71-ter

(Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed è abrogato l'articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

2. Il Comune inibisce l'attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perché non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per

l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

3. Il primo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: *“L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.*».

ART. 10

(Modificazioni all'articolo 72, relativo all'attività di facchinaggio)

1. All'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”*;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *“1-bis. Nell'articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: “di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e” sono soppresse.”.*

ART. 11

(Modificazioni all'articolo 73, relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari)

1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”* e le parole: *“articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 19 della legge”*;
- b) il comma 7 è soppresso.

ART. 12

(Modificazioni all'articolo 74, relativo all'attività di agente e rappresentante di commercio)

1. All'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”* e le parole: *“articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 19 della legge”*.

ART. 13

(Modificazioni all'articolo 75, relativo all'attività di mediatore marittimo)

1. All'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di*



attività” e le parole: “articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 19 della legge”.

ART. 14

(Modificazioni all'articolo 76, relativo all'attività di spedizioniere ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442)

1. All'articolo 76, del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole: “articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 19 della legge”;
- b) al comma 3, le parole: “se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica”, sono sostituite dalle seguenti: “e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa”;
- c) il comma 5 è abrogato;
- d) al comma 7, è inserito in fine il seguente periodo: “E' altresì soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.”.

2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: “Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale” sono sostituite dalle seguenti: “L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato.”; al secondo periodo, le parole: “Per le ditte individuali” sono sostituite dalle seguenti: “Per le imprese individuali e le società cooperative”;
- b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«ART. 7.

1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro

componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.».

ART. 15

(Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di acconciatore)

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”*, le parole: *“articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge”* sono sostituite dalle parole *“articolo 19 della legge”*;
- b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola: *“acconciatore”* sono aggiunte le seguenti: *“ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.”*;

2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati l'articolo 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e gli articoli 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: “degli articoli successivi”, sono sostituite dalle seguenti: “legislative vigenti in materia”».*

ART. 16

(Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 ed all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di estetista)

1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: *“dichiarazione di inizio di attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“segnalazione certificata di inizio di attività”* e le parole: *“articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 19 della legge”*.
- b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, è aggiunto in fine il seguente periodo: *“Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.”*;

2. il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010 è sostituito dal seguente: *“3. Sono o restano abrogati l'articolo 4, comma 1, l'articolo 6, comma 4, dalle parole “prevedendo le relative sessioni” fino alla fine del precitato comma, e l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443”, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.”.*

ART. 17

(Modificazioni all'articolo 79, relativo all'attività di tintolavanderia)

1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "*soggetta a dichiarazione di inizio di attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività*" e le parole: "*articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 19 della legge*";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.*".

ART. 18

(Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli)

1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono inseriti i seguenti:

«ART. 80-bis

(Stimatori e pesatori pubblici)

1. E' soppresso il ruolo degli estimatori e pesatori pubblici.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli estimatori e pesatori pubblici;

b) il decreto ministeriale 11 luglio 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli estimatori e pesatori pubblici.

ART. 80-ter

(Attività di mediatori per le unità di diporto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo è soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unità da diporto, sono abrogati il capo III del Titolo III e gli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse, nella rubrica del citato Titolo III, le parole: "*e sulla mediazione*".

ART. 80-quater

(Ruolo dei periti e degli esperti)

1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, sono apportate le seguenti

modificazioni al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1979:

- a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: “4. - *L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*”;
- b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: “*La commissione di cui all'articolo 4*” e le parole: “*la commissione*” sono sostituite dalle seguenti: “*La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”;
- c) al primo comma dell'articolo 6 le parole: “*ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4*” sono soppresse ed al secondo comma dell'articolo 6 le parole: “*in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta*” sono soppresse;
- d) all'articolo 7 le parole: “*che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente*” sono soppresse;
- e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppresi;
- f) all'articolo 10 le parole: “*l'attività abitualmente esercitata*” sono soppresse;
- g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: “11. *Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio*”;
- h) all'articolo 13 le parole: “*la commissione di cui all'articolo 4*” sono sostituite dalle seguenti: “*la Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato*”; le parole: “*e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15*” sono soppresse;
- i) all'articolo 15 le parole: “*commissione*” e: “*commissione prevista dall'art. 4*” sono sostituite dalle seguenti: “*dirigente della camera di commercio*” e il quinto comma è soppresso;
- l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e 16.

2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.

ART. 80-quinquies

(Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale)

1. L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.

2. L'alea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, è sostituito dal seguente: “*Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attività corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:*”.



3. All'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n.2290, le parole: *"trascorso il detto termine"* sono soppresse.

4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente: *"Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico."*

5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente: *"La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attività presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione è pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva."*

6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, è sostituito dal seguente: *"Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere."*

7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attività riconducibili ad attività escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 4.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, *"Ordinamento dei magazzini generali"*;



b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali.

ART. 80-sexties

(Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti)

1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».

ART. 19

(Modificazioni all'articolo 81, relativo ai marchi ed attestati di qualità dei servizi)

1. All'articolo 81, dopo il comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2010, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 del medesimo codice.".

ART. 20

(Modificazioni all'articolo 85, recante modifiche ed abrogazioni)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 4, le parole: "74, 75, 76, 77 e 78" sono sostituite dalle seguenti: "73, 74, 75 e 76";

c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e g) sono soppresse;

d) al comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) l'articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge 14 novembre 1941, n. 1442.";

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. *All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno."*

ART. 21

(Disposizioni finanziarie)



1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

